



## Qualche volta i falsi professionisti non risarciscono i danni

---

**Data** 25 settembre 2016  
**Categoria** medicina\_legale

---

Se un falso dentista (magari un odontotecnico) combina un pasticcio, il cliente può essere risarcito solo se invoca la responsabilità extracontrattuale: la responsabilità contrattuale, essendo il contratto nullo, non può essere invocata. C'è quindi la possibilità di un negato risarcimento. Attenzione!  
(Cass. n 12996/2016)

---

**Il fatto:**  
molti anni fa (ma sono i tempi processuali italiani) un paziente, curato maldestramente da un dentista "abusivo", aveva subito un danno, per cui aveva richiesto risarcimento da inadempimento contrattuale.  
Non era stata avanzata richiesta di risarcimento per responsabilità extracontrattuale.  
I magistrati hanno però rilevato la nullità del contratto con il falso professionista. La nullità del contratto, rilevabile di ufficio, comporta il rigetto delle pretese risarcitorie se non è stata avanzata domanda di responsabilità extracontrattuale.  
Da ciò derivava che, non essendoci stato un contratto valido, non può essere accolta la domanda di risarcimento per inadempimento del contratto stesso: "il divieto delle attività (di cure odontoiatriche) effettuate dall'odontotecnico elide in radice la configurabilità di un inesatto adempimento di prestazioni, che la stessa legge inibisce proprio a tutela dell'interesse pubblico al possesso delle necessarie competenze tecniche".

In conclusione il poveretto, ingannato e rovinato da un falso dentista, pur avendo subito un chiaro "danno ingiusto", non potrà essere risarcito.

Daniele Zamperini